CAMERA DEI DEPUTATI N. 4099

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOROS, PICCOLI, COLLESELLI, STORCHI, VINCELLI, CENGARLE, BONAITI, BORGHI, CALVETTI, BOSISIO, GALLI, URSO, PEDINI, SGARLATA, FRANZO, SINESIO, CODACCI PISANELLI, BIANCHI GERARDO, BORRA, CAVALLARO FRANCESCO, GAGLIARDI, VERGA

Presentata il 22 maggio 1967

Assicurazione contro le malattie dei familiari, residenti in Italia, di lavoratori italiani occupati in Svizzera e dei lavoratori frontalieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presentazione di questa proposta di legge nasce dall'esigenza di porre rimedio alla situazione venutasi a determinare per i nostri lavoratori che esplicano la loro attività nella Confederazione Elvetica e che, malgrado gli sforzi del Governo italiano, non sono ancora destinatari di tutte le norme di assistenza sociale.

Il più rilevante di questi problemi, quello che nel momento attuale maggiormente preoccupa la nostra comunità, è quello riguardante l'assicurazione contro le malattie per i familiari residenti in Italia e per i lavoratori frontalieri: problema più volte dibattuto e discusso e di cui in data più recente si sono fatti interpreti autorevoli esponenti della comunità italiana, le stesse missioni cattoliche, nonché le organizzazioni sindacali e sociali.

È noto, altresì, che è stata anche presentata una petizione al Presidente della Camera dei deputati, firmata da oltre 70.000 lavoratori emigrati nella Confederazione Elvetica.

Non vi è alcun dubbio che la corretta soluzione del problema va ricercata, tuttora, in un accordo bilaterale tra l'Italia e la Svizzera, sia per quanto riguarda i problemi di carattere finanziario che esso solleva, sia per ciò che riguarda aspetti tecnico organizzativi di importanza non secondaria al fine di non eludere, nella sostanza, il problema della obbligatorietà dell'assicurazione.

Tenuto conto, tuttavia, che la legislazione federale svizzera, allo stato attuale non consente ancora un regolamento su base di reciprocità dell'assicurazione malattie, si ritiene opportuno presentare all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge invitando il Governo, nel contempo, a non tralasciare alcuna iniziativa, per addivenire all'auspicato accordo, le cui premesse risiedono nelle dichiarazioni comuni formulate all'atto della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, al fine di trovare una soluzione soddisfacente al problema riguardante l'assicurazione contro le malattie dei familiari rimasti in Italia di lavoratori italiani occupati in Svizzera.

Come è noto, nel corso dell'esame della questione più volte ripreso da parte di delegazioni di esperti italiani e svizzeri, dopo la firma della Convenzione ai sensi del punto 2) delle citate dichiarazioni comuni, si delinea la possibilità di soluzioni che senza pregiudizio delle norme legislative che regolano la ma-

teria dei due paesi, rendono attuabile l'assicurazione mediante la collaborazione delle parti interessate.

In particolare, nelle riunioni di esperti italiani e svizzeri che hanno avuto luogo a Berna nei giorni 5 e 6 aprile 1966, con riferimento alla seconda dichiarazione comune, sono stati posti in discussione i termini pratici mediante i quali potrebbe essere realizzata l'assicurazione di malattia dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera.

Tra le diverse soluzioni prospettate, è parsa preferibile l'adozione di un sistema di assicurazione obbligatoria esteso a tutti i lavoratori italiani occupati nella Confederazione Elvetica e che non risultino ivi domiciliati e cioè frontalieri, stagionali, annuali con familiari in Italia.

La partecipazione degli scapoli al finanziamento consentirebbe un certo contenimento dell'onere contributivo che, come è noto, grava essenzialmente sui lavoratori.

Con la proposta che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame, l'assicurazione riguarda tutti i componenti il nucleo familiare residente in Italia dei lavoratori stagionali, frontalieri ed annuali con l'esclusione quindi delle famiglie stabilmente residenti in Svizzera.

Il numero dei lavoratori interessati all'assicurazione, secondo i più attendibili calcoli, è previsto in 250.000 unità e quello dei familiari beneficiari in Italia in 320.000 unità, determinati a calcolo considerando il carico medio familiare in 1,33 per ogni lavoratore. Per quanto concerne l'assicurazione personale dei lavoratori è da considerare che essi, la maggior parte, sono assicurati in Svizzera.

Soltanto i frontalieri dovrebbero provvedere in Italia ad assicurare se stessi, oltre ai familiari.

In rapporto ai costi delle prestazioni rilevati per l'anno 1966 dall'INAM, il contributo per unità assicurativa sarebbe di lire 2.479 mensili. Tenuto conto della composizione media del nucleo familiare da assicurare, pari a 1,33, il contributo mensile da corrispondere di lire 3.297 mensili (2.479 × 1,33).

Secondo il presente progetto metà dovrà essere a carico del lavoratore, cioè lire 1.650 mensili circa, in misura cioè inferiore al costo attuale dell'assicurazione facoltativa alla quale i lavoratori emigrati accedono tramite le note convenzioni con le organizzazioni sindacali.

Le altre 1.650 circa andranno a carico dello Stato, il quale, nell'ipotesi di partecipazione al finanziamento del Governo svizzero, nella stessa misura in cui lo stesso interviene verso le Casse svizzere, potrebbe rivalersi riducendo sensibilmente l'onere e portandolo a un quarto dell'intero ammontare, cioè in modo analogo a quanto attualmente avviene con l'assistenza nei Paesi della Comunità economica europea.

Il costo dell'assistenza è stato riferito alla composizione media del nucleo familiare italiano e, pertanto, le prestazioni sanitarie saranno corrisposte ai familiari risultanti a carico del lavoratore secondo la legislazione italiana, a norma della quale verrebbero altresì determinate le prestazioni nella loro entità e durata.

Il diritto alle prestazioni verrebbe protratto, secondo la legislazione italiana, per sei mesi dopo la sospensione o cessazione del lavoro in Svizzera.

Abbiamo inteso, con la presentazione di questa proposta di legge, richiamare l'attenzione del Parlamento su uno dei problemi che assume spiccata importanza, data l'ampiezza e le caratteristiche della nostra emigrazione diretta in Svizzera. Abbiamo voluto contenere l'onere a carico dello Stato in misura realisticamente possibile, al fine di non rendere velleitaria, o peggio demagogica, la proposta intendendola nel suo vero significato di un dovere da compiere nei confronti di migliaia di nostri connazionali che affrontano difficoltà e disagi e che in misura significativa e qualificante contribuiscono al comune progresso.

Questa proposta, se approvata, servirà certamente a rinsaldare la fiducia nello Stato democratico e contribuirà sempre più a far sentire tanti nostri lavoratori intimamente legati alla comunità nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'INAM è autorizzata a provvedere attraverso la propria organizzazione per assicurare le prestazioni sanitarie ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera nonché ai lavoratori frontalieri ed ai loro familiari.

ART. 2.

Le prestazioni sanitarie alle quali hanno diritto i beneficiari di cui all'articolo 1 sono quelle previste dalle norme che regolano le assicurazioni contro le malattie gestite dall'INAM.

ART. 3.

Per l'assicurazione di cui all'articolo 1 è dovuto all'INAM, da parte dei lavoratori italiani occupati in Svizzera, ivi compresi i lavoratori frontalieri, con o senza familiari a carico, un contributo in misura fissa mensile indivisibile. Sono esclusi dalla contribuzione i soli lavoratori con famiglie residenti in Svizzera.

ART. 4.

Il contributo di cui al precedente articolo 3 sarà determinato in base ai costi medi annui risultanti all'INAM per l'assistenza di malattia erogata ai familiari dei propri assicurati ed è posto per metà a carico del lavoratore assicurato. Le misure contributive fissate al momento della prima applicazione della assicurazione saranno nuovamente stabilite per gli esercizi successivi, con decorrenza 1° gennaio, qualora nell'anno precedente si siano verificate variazioni in più o in meno superiori al 10 per cento. Il contributo mensile non è dovuto se l'occupazione inizia dopo la prima quindicina o cessa entro i primi quindici giorni del mese; è dovuto per intero se l'occupazione inizia nella prima o cessa nella seconda quindicina del mese.

ART. 5.

Sulla base delle risultanze dei bilanci annuali, lo Stato corrisponderà all'INAM un contributo nella misura necessaria a far fronte al maggior onere.

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano salvo le condizioni di miglior favore previste da accordi internazionali.